



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 del **Comune di Castiglione a Casauria**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 26 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2023";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza del 28 marzo 2023, n. 17, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Castiglione a Casauria (766 abitanti) - acquisiti mediante i sistemi applicativi Con.Te. e Limefit, rispettivamente, in data 30 novembre 2021, protocollo n. 6345 e in data 10 febbraio 2023 (in ritardo rispetto al termine del 12 dicembre 2022), protocollo n. 565.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

A seguito dell'esame istruttorio del rendiconto 2020, con ordinanza presidenziale n. 50/2022 del 21 novembre 2022 è stata trasmessa, al Sindaco del Comune di Castiglione a Casauria, la nota di deferimento avente ad oggetto: *“Comune di Castiglione a Casauria (PE) – Esame del questionario al rendiconto di gestione 2020 – Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo”* assegnando, al fine di garantire il contraddittorio, un termine di quindici giorni per la trasmissione di memorie, asseverate dall'Organo di revisione dell'Ente, o di ulteriore documentazione sui punti di criticità individuati:

- approvazione del rendiconto oltre i termini di legge;
- disavanzo di amministrazione esercizio 2020;
- risultato di amministrazione esercizio 2021;
- organismi partecipati.

Con ordinanza presidenziale n. 53/2022 del 24 novembre 2022 sono stati accordati al Comune ulteriori trenta giorni per la trasmissione delle memorie.

Il Comune, con nota del 4 gennaio 2023, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 19 del 5 gennaio 2023, ha illustrato le attività compiute che hanno portato alla determinazione del risultato di amministrazione negativo per l'anno 2020, causato principalmente dall'accantonamento, nel risultato di amministrazione 2020, dell'anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del d.l. n. 35 del 2013, pari ad euro 354.380,54.

La Sezione, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi con riguardo all'anticipazione di liquidità ottenuta dalla Cassa depositi e prestiti (di seguito: CDP) ai sensi del d.l. n. 35 del 2013, al fine di verificare la sua corretta contabilizzazione anche alla luce delle regole dell'armonizzazione contabile e con particolare riferimento alla sterilizzazione degli effetti sul risultato di amministrazione, con deliberazione/ordinanza n. 9/2023/PRSP del 20 gennaio 2023, ha ordinato all'Ente la trasmissione della seguente documentazione:

- *la richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13, del d.l. n. 35 del 2013, ovvero dell'art. 1, comma 10, del medesimo d.l.;*
- *il provvedimento con il quale l'Ente ha deciso di assumere con la CDP l'anticipazione per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31*

dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 35 del 2013;

- *l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 o dei debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine del 31 dicembre 2012;*
- *il contratto di anticipazione a valere sulla "sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" (art. 1, commi 11 e 13, del d.l. n. 35 del 2013);*
- *la certificazione dei pagamenti dei debiti, ai sensi dell'art.1, comma 14, del d.l. n. 35 del 2013;*
- *le registrazioni contabili effettuate, in entrata ed in uscita, relative all'anticipazione di liquidità, dall'esercizio di ottenimento della stessa ad oggi;*
- *la cancellazione dei residui attivi correlati alle posizioni debitorie saldate con le anticipazioni di liquidità conseguite.*

L'Ente, con nota del 29 gennaio 2023, acquisita al protocollo generale di questa Sezione il 30 gennaio 2023 con n. 337, ha fornito riscontro.

Nel prosieguo della presente deliberazione, separatamente per ciascun fattore di criticità, sono analizzate congiuntamente le risultanze istruttorie e le osservazioni specificamente formulate dal Comune.

DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. In ordine alla disciplina sostanziale di riferimento, i novellati artt. 81 e 97 Cost. hanno stabilito la necessità che tutti i bilanci pubblici siano regolati dalla legge statale *ex art. 117*,

comma 2, lett. e) Cost. (diritto del bilancio). Per assicurare l'effettività del diritto del bilancio, la Costituzione ha riservato alla Corte dei conti, quale "organo di garanzia", una «funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico [...] cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione [...] ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica» (Corte cost. sent. n. 184/2022). L'interazione del nuovo art. 81 con i pregressi artt. 100 e 103 Cost., ha comportato che alla Corte dei conti siano affidati i controlli successivi sul bilancio, secondo i parametri legittimità-regularità stabiliti ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost. e dell'art. 5, comma 1, lett. a), l. cost. n. 1/2012. In quest'ottica, l'art. 20, comma 2, della l. n. 243/2012, affida alla Corte dei conti tali controlli, con le "modalità" (casi di attivazione del controllo sui saldi) e le "forme" (garanzie) stabilite dalla legge. Tale sistema di controlli si articola secondo "modalità" che interessano l'intero ciclo di bilancio degli enti territoriali e locali, che, in considerazione della natura giudiziaria dell'organo (art. 101, 108 e 111 Cost.), ha integrato in forme giurisdizionali. Tali forme e modalità generano un "sistema giustiziale" che ha lo scopo di garantire, nel corso di un unitario procedimento di controllo, la difesa effettiva con contraddittorio pieno e la possibile tutela impugnatoria (art. 11 Codice di giustizia contabile). Le forme dell'unico grado contemplate dal citato Codice di giustizia contabile realizzano un procedimento integrato, articolato in una fase di "controllo officioso" ed una di "impugnativa" ad iniziativa di parte; l'intero procedimento deve essere rispettoso dei principi del giusto processo (cfr. Corte cost. sent. 18/2019, Corte cost. sent. n. 184/2022 e l'ormai consolidata giurisprudenza contabile, fra cui, *ex multis* Sez. riun. in spec. comp. sentt. n. 9, 10 e 20/2021, ordd. nn. 5 e 6/2021 nonché ordd. nn. n. 1, 7, 8, 9/2021). In entrambe le fasi, l'oggetto sostanziale del giudizio è il risultato di amministrazione e la sostenibilità dell'equilibrio di bilancio. Il *thema decidendum* è stabilito dalla relazione di deferimento del magistrato istruttore; al giudizio partecipano i soggetti che sono previsti come parti necessarie dalla "modalità" di controllo stabilite dal legislatore, nel rispetto del principio di tipicità processuale e del giusto processo di cui esso è espressione. Per contro, nella fase eventuale e impugnatoria, si applicano le specifiche norme del codice di giustizia contabile espressamente richiamate (artt. 11, 123 - 129 e 172-176 c.g.c.).

1.2. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs.

n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179/2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. In via preliminare, si osserva che il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2020 con deliberazione n. 29 del 31 agosto 2021, dunque oltre i termini previsti dal legislatore, anche tenendo conto del differimento al 31 luglio previsto dall'art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "sostegni-bis") per gli enti locali, che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e il rendiconto 2021 con deliberazione n. 7 del 30 maggio 2022, anche in questo caso oltre i termini previsti dal legislatore (30 aprile 2022).

La Sezione, pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate dall'Ente per l'approvazione del rendiconto 2020, raccomanda, per il futuro, di adottare ogni misura utile a garantire l'approvazione del consuntivo nei termini di legge e, dunque, il corretto andamento del ciclo contabile di bilancio.

3. *Equilibrio di bilancio*

Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al

comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2020 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1)	185.645,66	386.525,76	572.171,42
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	51.399,92	0,00	51.399,92
Risorse vincolate nel bilancio	20.585,41	382.719,19	403.304,60
EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2)	113.660,33	3.806,57	117.466,90
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	73.712,48	0,00	73.712,48
EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3)	39.947,85	3.806,57	43.754,42

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione, dati estrapolati da BDAP.

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta valori positivi per tutti e tre gli indicatori: W1 (risultato di competenza) pari ad euro 572.171,42, di cui 185.645,66 di parte corrente ed euro 386.525,76 di parte capitale, W2 (equilibrio di bilancio) pari ad euro 117.466,90 di cui euro 113.660,33 di parte corrente ed euro 3.806,57 di parte capitale e W3 (equilibrio complessivo) pari ad euro 43.754,42 di cui 39.947,85 di parte corrente ed euro 3.806,57 di parte capitale.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie, principalmente, al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) con le spese (Titoli 1 e 4). Dall'analisi della gestione di parte capitale emerge che i parametri Z2 e Z3 hanno lo stesso valore di euro 3.806,57, ciò in quanto non risultano variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto.

Per quanto concerne l'esercizio 2021 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	125.133,28	74.232,73	199.366,01
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	3.507,70	-	3.507,70
Risorse vincolate nel bilancio	29.951,72	10.553,96	40.505,68
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	91.673,86	63.678,77	155.352,63
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	-	-
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	91.673,86	63.678,77	155.352,63

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione, dati estrapolati da BDAP.

Anche nell'esercizio 2021 l'Ente raggiunge valori positivi per tutti e tre gli indicatori: W1 (risultato di competenza) pari ad euro 199.366,01, di cui 125.133,28 di parte corrente ed euro 74.232,73 di parte capitale, W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo) pari ad euro 155.352,63 di cui euro 91.673,86 di parte corrente ed euro 63.678,77 di parte capitale.

Nella gestione corrente si rileva che l'Ente, dopo aver rimborsato quote di capitale di mutui per euro 63.518,59 presenta un equilibrio di parte corrente di euro 125.133,28, anche grazie all'applicazione di avanzo di amministrazione, per euro 21.844,99.

Quanto alla parte capitale si evidenzia che anche tali valori risultano positivi e che, non essendo presenti variazioni di accantonamenti effettuati in sede di rendiconto, gli indicatori Z2 e Z3 risultano di pari importo. L'Ente utilizza, inoltre avanzo di amministrazione per spese di investimento per euro 396.647,22.

La Sezione ricorda che la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stata oggetto di intervento normativo nell'ambito della legge di bilancio per il 2019. Infatti, ai commi 897-898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è previsto che: *"897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione [...]. 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione"*.

L'Ente dovrà, quindi, nelle proprie future determinazioni al riguardo, attenersi scrupolosamente a quanto previsto in via legislativa.

4. Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione - "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto

dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

Tabella n. 3 - Risultato e avanzo di amministrazione

	2020	2021
Risultato di amministrazione	1.011.769,13	774.398,82
Fondo crediti di dubbia esigibilità	396.927,74	353.661,58
Fondo anticipazione di liquidità	474.650,80	458.861,70
Fondo contenzioso	-	-
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco		3.507,70
Fondo garanzia debiti commerciali		-
Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità		15.789,1
Oneri straordinari diversi		39.000,00
Vincoli da leggi e dai principi contabili	9.444,00	24.864,19
Vincoli derivanti da trasferimenti	348.750,10	20.451,65
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	46.423,83	46.423,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	13.422,31	13.422,31
Altri vincoli	-	16.329,58
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	4.458,90	1.251,90
Totale parte disponibile	-282.308,55	-219.164,72

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il Comune chiude l'annualità 2020 con un risultato di amministrazione positivo, pari a euro 1.011.769,13.

Al netto delle somme accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, l'Ente consegue, come già rilevato nella precedente deliberazione/ordinanza n. 9/2023/PRSP, un saldo finale ("Parte disponibile") pari a euro -282.308,55, in netto peggioramento rispetto all'anno precedente (-52.493,12).

Il Consiglio comunale, a seguito di tale nuovo disavanzo, ha approvato, con delibera n. 30 del 31 agosto 2021, il piano di rientro dal disavanzo.

Dall'analisi di tale atto deliberativo sono emerse alcune criticità riportate nella nota di deferimento trasmessa, con ordinanza presidenziale n. 50/2022 del 21 novembre 2022, al Sindaco:

- *“nell’atto non è più contemplato il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui che ammontava ad euro 291.027,72 e da ripianare in quote annuali di euro 9.700,93. In realtà, al termine dell’esercizio 2020, il disavanzo residuo “virtuale” da riaccertamento straordinario dei residui sarebbe, invece, pari ad euro 170.522,68. Non risultano affatto condivisibili le motivazioni descritte dal Consiglio comunale in relazione alla determinazione di un possibile avanzo in sede di riaccertamento straordinario in luogo del disavanzo accertato nella medesima sede, con delibera di Giunta n. 62 del 30 agosto 2017.*

Questa Sezione ricorda che il legislatore (art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015) riconosce, agli enti, esclusivamente la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche con cui hanno, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, adottando, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell’Organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento;

- *l’Ente prevede l’importo di euro 11.522,59 quale disavanzo generato a seguito del cambio del metodo di calcolo del FCDE da semplificato a ordinario da recuperare, ai sensi dell’art. 39 quater del decreto legge n. 162 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in quote costanti pari ad euro 768,17 per 15 anni. Come già evidenziato nella precedente deliberazione n. 342/2021/PRSE la norma sopra richiamata appare riferita all’eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, laddove, invece, il Comune nell’esercizio 2019 presenta un risultato di amministrazione sostanziale in miglioramento rispetto all’esercizio precedente e quindi non si è generato alcun ulteriore disavanzo da ripianare;*
- *l’Ente, infine, prevede un disavanzo da FAL da ripianare in 10 quote annue ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni con legge n. 109 del 23 luglio 2021. A parere del Collegio la suddetta norma non può trovare applicazione nella fattispecie specifica del Comune in quanto, innanzitutto, essa risulta riferita al solo maggior disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio 2018 e, inoltre, il maggiore disavanzo non deriva dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità e, pertanto, mancherebbero i relativi presupposti per l’applicazione della stessa. Tale disavanzo dovrà, quindi, essere oggetto di un piano di rientro in conformità a quanto disposto dall’art. 188 del T.U.E.L.”.*

Il Comune, con nota del 4 gennaio 2023, acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 19 del 5 gennaio 2023, ha illustrato le attività compiute che hanno portato alla determinazione del risultato di amministrazione negativo per l'anno 2020, causato principalmente dall'accantonamento, nel risultato di amministrazione 2020, dell'anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del d.l. n. 35 del 2013, pari ad euro 354.380,54.

Le considerazioni rappresentate dall'Ente in tale nota, non appaiono condivisibili soprattutto in relazione alla scomposizione del disavanzo dell'esercizio 2020 e relativamente al nuovo disavanzo 2021 derivante da rottamazione ruoli ex d.m. 14 luglio 2021, in quanto, come già più volte rappresentato, la parte disponibile dell'esercizio 2021 risulta in miglioramento rispetto all'esercizio precedente. Permangono, pertanto, le criticità rappresentate nella nota di deferimento sopra riportata, trasmessa con ordinanza presidenziale n. 50/2022 del 21 novembre 2022.

Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto da questa Sezione con deliberazione/ordinanza n. 9/2023/PRSP, il Comune ha fornito la documentazione richiesta, ad eccezione dell'ultimo punto del dispositivo, che richiedeva la dimostrazione della cancellazione dei residui attivi correlati alle posizioni debitorie saldate con l'anticipazione di liquidità conseguita.

Per quanto sopra rappresentato, allo stato degli atti, questa Sezione non può, dunque, neppure esperire una prova di resistenza in concreto circa la postulata correttezza della contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità adottata dal Comune, per verificarne l'efficacia nella sterilizzazione degli effetti dell'anticipazione sul risultato di amministrazione. Ciò consente di confermare, conseguentemente, la sussistenza della sopra ricordata criticità, come di seguito evidenziato.

Al contempo, dall'analisi dei dati relativi agli "schemi di bilancio", compilati e trasmessi dall'Ente nella banca dati "BDAP" inerenti all'esercizio finanziario 2021, risulta che l'Ente consegue un risultato di amministrazione pari a euro 774.398,82. Al netto degli accantonamenti, dei vincoli e della parte destinata agli investimenti, il Comune presenta una parte disponibile negativa pari ad euro 219.164,72, in miglioramento rispetto all'esercizio 2020 (euro -282.308,55).

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021 riporta la seguente tabella sulla composizione del disavanzo:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2021	ANALISI DEL DISAVANZO						
	Numero rate	Importo rata*	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 ^(a)	DISAVANZO 2021 ^(b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2021 ^{(c) = (a) - (b) ^(a)}	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 ^(d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO ^{(e) = (d) - (c) ^(a)}
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1-bis, d.l. n. 73/2021	10	€ 27.078,59	€ 270.785,96	€ 199.586,15	€ 71.199,81	€ 27.078,59	€ 0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	10	€ 882,42	€ 0,00	€ 8.824,15	€ 0,00	€ 882,42	€ 882,42
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE	15	€ 768,17	€ 11.522,59	€ 10.754,42	€ 768,17	€ 768,17	€ 0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL ()	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-bis, comma 6, del DI 135/2018	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale			€ 282.308,55	€ 219.164,72	€ 71.967,98	€ 28.729,18	€ 882,42

* In caso di rata non costante, indicare l'importo medio

Il Consiglio comunale, nonostante l'assenza di un nuovo disavanzo, ha approvato con delibera n. 8 del 30 maggio 2022, il piano di rientro per l'anno 2021.

Il piano presenta le medesime criticità sollevate rispetto al precedente relativo al disavanzo 2020. Infatti si conferma il disavanzo da cambio metodo di calcolo del FCDE, e il disavanzo da FAL da ripianare in 10 quote annue; è previsto anche un ulteriore disavanzo derivante dalla rottamazione dei ruoli ai sensi del decreto ministeriale 14 luglio 2021 da ripianare anch'esso in 10 anni.

Il comma 6, dell'art. 1 del suddetto decreto dispone che: "In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022". Anche in questo caso la norma fa espresso riferimento al "maggior disavanzo" conseguito, laddove il Comune ha, invece, ottenuto un miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione, rispetto all'esercizio precedente.

Il Comune, con memoria controdeduttiva del 4 gennaio 2023, ha specificato che: "Il risultato di amministrazione 2021 determinato in - € 219.164,72 è risultato in miglioramento rispetto all'esercizio precedente di - € 282.308,55. Con delibera n. 8 del 30/05/2022 l'ente ha proceduto innanzitutto ad analizzare l'evoluzione del disavanzo 2020 nel corso della gestione 2021 riportando il nuovo piano di rientro, così come rideterminato, evidenziando per ciascuna tipologia di disavanzo le quote annuali di recupero ripartite per le varie annualità interessate.

Le motivazioni della conferma del disavanzo da cambio metodo di calcolo del FCDE sono state già illustrate precedentemente e le stesse possono in parte essere confermate anche per la tipologia di disavanzo da rottamazione ruoli D.M. 14/07/2021. Infatti, nella deliberazione suddetta 8_2022, l'ente

ha ritenuto lo stesso un "di cui" rispetto a disavanzo complessivo finale anche al fine di evidenziare le diverse circostanze che hanno portato alla determinazione del risultato di amministrazione 2021. Anche in questo caso, considerato nuovamente che il legislatore ha previsto n. 8 tipologie di disavanzo, l'ente ha deciso di meglio rappresentare lo stesso anche perché nello specifico dei calcoli si è effettivamente verificato un disavanzo da tale operazione, ma che esaminando globalmente il risultato finale, non sembrerebbe da considerare in quanto si è avuto un "miglioramento" del risultato di amministrazione, rispetto all'esercizio precedente".

Gli elementi controdedotti non appaiono idonei a superare le criticità evidenziate in quanto, nell'esercizio 2021, non emerge un ulteriore disavanzo da ripianare rispetto a quello registrato nell'anno precedente.

Il fondo pluriennale vincolato 2021 è pari ad euro 1.859.635,68 di cui euro 1.844.427,09 di parte capitale ed euro 15.208,59 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che è stato generato per le seguenti fattispecie:

- salario accessorio e premiante per euro 4.476,73;
- incarichi legali per euro 10.731,86.

4.2. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE (euro 333.835,72) una somma pari al 70,76 per cento dei residui mantenuti (euro 471.771,89 di cui euro 126.943,94 relativi alla competenza ed euro 344.827,95 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- con riferimento al Titolo 3 "Entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE (euro 19.825,86) una somma pari all'9,5 per cento dei residui mantenuti (euro 208.686,55 di cui euro 37.922,62 relativi alla competenza ed euro 170.763,93 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (totale residui euro 133.553,34 di cui euro 34.288,69 relativi alla competenza ed euro 99.264,65 relativi agli esercizi precedenti al 2021) ma non la Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" (totale residui euro 75.133,16 di cui euro 3.633,88 relativi alla competenza ed euro 71.499,28 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati onde evitare un incremento non sostenibile dei

marginari di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 10,23 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se consideriamo solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 51,97 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 75,83 per cento e al 77,97 per cento ed uno a residui pari al 11,50 per cento per il Titolo 1 e al 20,04 per cento per il Titolo 3. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 19,68 per cento di quelli totali.

4.3 Circa il fondo garanzia debiti commerciali, dalle informazioni reperite nella relazione al rendiconto e nel questionario, emerge l'assenza di un accantonamento in quanto sono stati rispettati tutti i parametri stabiliti dalla legge.

Infatti, secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”.

4.4 Circa il fondo contenzioso, non risultano somme accantonate in entrambe le annualità.

Nel questionario sui debiti fuori bilancio, trasmesso a questa Sezione il 9 novembre 2022 (prot. n. 4341) il Responsabile dei servizi finanziari dichiara che l'Ente ha provveduto alla ricognizione del contenzioso esistente al 1° gennaio 2015, avendo riguardo alla data iniziale, alle ragioni, al valore nonché allo stato dello stesso e, negli esercizi successivi al 2015 ha svolto

un costante monitoraggio in ordine all'adeguatezza degli accantonamenti del fondo rischi contenzioso.

Sul punto la Sezione richiama le previsioni di cui al punto 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 sulla doverosità del fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il Comune abbia una "significativa probabilità di soccombere" e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il Comune sia condannato al "pagamento di spese".

Il Collegio ricorda, inoltre, all'Ente la necessità di tenere costantemente monitorata l'esigenza di congrui accantonamenti a copertura dei rischi di contenzioso, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi e ponderando, in via prudenziale, i rischi e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione.

4.5 Dall'analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2, estrapolato da BDAP, emerge che l'Ente, nel 2021 ha iscritto:

- euro 24.864,19 nelle "risorse vincolate da legge" di cui:
 - euro 10.867,48 relativi al Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali-(cd. "Fondone") anno 2021;
 - euro 13.194,53 relativi alla mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo del personale dipendente nell'anno 2021. Tale importo risulta comprensivo di emolumenti, oneri riflessi ed IRAP;
 - euro 802,18 relativi a proventi derivanti da infrazioni al Codice della strada, non impiegati nell'anno 2021.
- euro 20.451,65 nei vincoli derivanti da trasferimenti di cui:
 - euro 284,17 per economia da finanziamento di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021 per iniziative di potenziamento dei centri estivi;
 - euro 7.755,85 per economie derivanti dal contributo al Fondo solidarietà alimentare di cui all'art. 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, avente ad oggetto "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
 - euro 2.117,04 per economie derivanti dai trasferimenti erogati dalla Regione Abruzzo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
 - euro 800,99 per economie non impegnate riferite a contributi di autonoma sistemazione per il sisma dell'aprile 2009;

- euro 7.509,13 per somme incassate e non impegnate nonché per residui eliminati relativi a contributi pubblici incassati e destinati a finanziamento di spese di investimento;
- euro 1.984,47 derivanti da economie non utilizzate relative al contributo di cui al Fondo ex art. 6, comma 1, del d.l. 25 maggio 2021, n.73 (c.d. Fondo Tari 2021) destinato ad agevolazioni per utenze non domestiche.
- € 13.422,31 per “vincoli da finanziamenti (mutui)” relativi ad economie di mutui contratti con la C.D.P. s.p.a.;
- € 46.423,83 per “vincoli attribuiti dall’ente” relativi a donazioni in denaro da parte di cittadino statunitense di origini castiglionesi, a sostegno della realizzazione di un’area verde attrezzata in via San Rocco;
- € 16.329,583 per “altri vincoli” relativi a tributi erroneamente versati al Comune di Castiglione a Casauria e non dovuti.

5. Residui

In riferimento alla gestione dei residui si illustrano nella tabella successiva i residui conservati in bilancio con la classificazione e l’anno di provenienza.

Residui	Esercizi Preced.	2019	2020	2021	Totale
Attivi Titolo 1	201.987,57	45.264,96	97.575,42	126.943,94	471.771,89
Attivi Titolo 2	0,00	0,00	100,00	13.867,68	13.967,68
Attivi Titolo 3	134.767,74	5.937,84	30.058,35	37.922,62	208.686,55
Attivi Titolo 4	100.000,00	1.005.920,41	255.192,16	1.341.485,31	2.702.597,88
Attivi Titolo 5	12.750,03	0,00	0,00	0,00	12.750,03
Attivi Titolo 6	672,27	0,00	0,00	0,00	672,27
Attivi Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo 9	8.928,51	1.750,02	1.378,17	34.339,01	46.395,71
Totale Attivi	459.106,12	1.058.873,23	384.304,10	1.554.558,56	3.456.842,01
Passivi Titolo 1	57.963,44	24.709,95	46.136,45	103.011,58	231.821,42
Passivi Titolo 2	10.136,98	9.272,46	87.497,19	887.697,98	994.604,61
Passivi Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 7	10.782,93	2.313,96	4.741,62	16.921,20	34.759,71
Totale Passivi	78.883,35	36.296,37	138.375,26	1.007.630,76	1.261.185,74

A chiusura dell’esercizio 2021, dopo l’operazione di riaccertamento ordinario, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 3.456.842,01 ed un totale di residui passivi pari ad euro 1.261.185,74. I residui attivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 1.554.558,56, presentano una quota di formazione del 60,03 per cento (incidenza dei residui 2021 sugli accertamenti di competenza) in netto incremento rispetto al precedente esercizio (quota pari al 31,43 per cento), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza, pari ad euro

1.007.630,76, mostrano una quota di formazione pari al 45,02 per cento (incidenza dei residui 2021 sugli impegni di competenza), in aumento rispetto al precedente esercizio (37,35 per cento). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2021 pari ad euro 1.902.283,45, presentano una misura di smaltimento del 23,29 per cento (in diminuzione di circa tre punti percentuali rispetto al precedente esercizio che registrava una quota pari al 20,60 per cento) mentre i residui passivi, pari ad euro 253.554,98, mostrano una misura di smaltimento del 71,88 per cento, in calo circa rispetto al 2020 (81,22 per cento).

In riferimento alla gestione dei crediti pregressi si rileva una bassa percentuale di riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente a TARSU/TIA/TARI/TARES. Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021 sono rappresentate nella seguente tabella.

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Sanzioni per violazioni del codice della strada	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Gestione diretta	Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)

L'Amministrazione comunale ha provveduto, secondo le modalità definite dal d.m. 14 luglio 2021, al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 4, co. 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) in tema di annullamento automatico dei debiti tributari, d'importo residuo fino ad euro 5.000, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La Sezione, tenuto conto dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

6. Gestione di cassa

L'Ente presenta, alla chiusura di entrambi gli esercizi, i seguenti fondi di cassa:

- anno 2020: euro 745.765,95 (vincolato per euro 636.635,78);
- anno 2021: euro 438.378,23 (vincolato per euro 326.531,24).

L'Ente, negli esercizi in esame, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a:

- 1 giorno nell'anno 2020;
- 31 giorni nell'anno 2021.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre di ogni anno, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo 2021 è pari ad euro 38.925,69 con 37 imprese creditrici.

7. Organismi partecipati

L'Ente ha adottato le delibere di Consiglio comunale n. 40 del 29 dicembre 2021 e n. 33 del 28 dicembre 2022 relative alle ricognizioni periodiche delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni dirette detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 3 - Partecipazioni dirette dell'Ente

Denominazione Società	Quota % partecipazione	Esito della ricognizione
ACA S.P.A.	1,45	MANTENIMENTO
ITALICA ENERGIA s.r.l.	11	ESERCITATO RECESSO CON ESITO POSITIVO MA NON ANCORA LIQUIDATO
COGERVAP s.p.a.	3,97	MANTENIMENTO
PESCARA INNOVA s.r.l.	1	PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE IN CORSO
COGESA s.p.a.	0,083	MANTENIMENTO
TERRE D'ABRUZZO società consortile a r.l.	0,09	MANTENIMENTO

Le partecipazioni indirette sono in:

Tabella n. 4 - Partecipazioni indirette dell'Ente

Denominazione Società	Quota % Partecipazione detenuta dalla società tramite	Esito della ricognizione
RISORSE IDRICHE s.r.l.	100	MANTENIMENTO (società in liquidazione)
HYDROWATT ABRUZZO s.p.a.	40	MANTENIMENTO
CONSORZIO SERVIZI AL TRASPORTO		MANTENIMENTO
TERRE DEL PIACERE società consortile a r.l.-	1,57	MANTENIMENTO (società in liquidazione)
TERRE D'AMORE IN ABRUZZO - SOC. CONS. A. R. L.	1,423	MANTENIMENTO

7.1. L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2021, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha comunicato che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci non hanno riguardato la totalità delle partecipazioni e che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei relativi rapporti tra l'Ente e gli organismi partecipati.

8. Debiti fuori bilancio

Si rileva che in riferimento ai debiti fuori bilancio il Responsabile dei servizi finanziari ha indicato nel relativo questionario 2021 il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, ai sensi dell'articolo 194, lett. a) per l'importo di euro 16.059,68.

9. Parametri di deficitarietà

Circa il rispetto dei parametri di deficitarietà, l'articolo 228, comma 5, del Tuel, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 55), lett. f) del d.lgs. n. 118 del 2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 126 del 2014, stabilisce che: *“sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale”*. L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che: *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*. Nuovi parametri per individuare la deficitarietà di un ente sono stati definiti con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2018, che trova applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020. In riferimento agli esercizi in esame si rileva il mancato rispetto dei parametri P5 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) e P8 (Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)). Il valore P5 registrato nell'anno 2020 è pari al 3,15 per cento e nel 2021 è pari al 3,42 per cento, in entrambe le annualità è superiore alla soglia prevista dalla norma, pari all'1,2 per cento. Il valore P8 registrato nel 2020 è pari a 46,41 per cento e nel 2021 è pari al 31,66 per cento, in entrambi gli esercizi è inferiore alla soglia prevista dalla norma, pari al 47 per cento. Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti parametri, costituisce un *“campanello di allarme”* sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

10. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 15 marzo 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi aumentano da euro 1.634.512,77 del 2021 ad euro 2.942.420,52 del 2022; tale incremento è riconducibile principalmente al codice SIOPE 4.02.00.00.000 "Contributi agli investimenti" che passa da euro 699.844,29 nel 2021 a euro 1.315.777,29 nel 2022;
- i pagamenti passano da euro 1.941.900,49 del 2021 ad euro 2.819.547,75 del 2022; l'aumento è riconducibile principalmente al codice SIOPE 2.02.00.00.000 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" che passa da euro 533.134,94 nel 2021 a euro 1.355.573,23 nel 2022;
- dall'analisi della stampa "disponibilità liquide" il fondo di cassa al 31 dicembre 2022, a seguito dell'incasso di reversale per euro 2.932.380,79 e al pagamento di mandati per euro 2.819.547,75, risulta pari ad euro 551.211,27.

Si rileva, infine, la presenza di "*oversam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 152,35. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di irregolarità contabili e profili di criticità, con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la gestione finanziaria:

- scomposizione del disavanzo;
- riscossioni in conto residui.

ORDINA

- di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e in particolare:

- 1) di provvedere alla ricostituzione dei disavanzi sulla base delle rilevazioni presenti in parte motiva;
- 2) di provvedere alla riapprovazione del piano di rientro del disavanzo 2020 applicando, per l'eventuale parte residua eccedente il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, le regole generali di ripiano previste dall'art. 188 del TUEL;
- 3) di provvedere al costante monitoraggio dei residui attivi e passivi, adottando ogni misura utile a migliorare l'efficienza della riscossione delle entrate.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Castiglione a Casauria (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Relatore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA